



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. n. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Determinazione aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria - IMU per l'anno 2021.

L'anno **2021** , addì **04** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:35** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale - a porte chiuse - in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Presente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Presente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Presente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Presente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Cecconi Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATI i vari decreti emanati nel 2020 e in particolare la Legge n.176 del 18/12/2020 che ingloba le norme del D.L. 117/2020 (decreto ristori), del D.L. 149/2020 (decreto ristori bis) e del D.L. 157/2020 (decreto ristori quater) per il riconoscimento dell'esenzione IMU per l'anno 2020 e 2021 quale agevolazione a causa della pandemia mondiale COVID che ha determinato uno stato di emergenza sanitaria generale e una situazione di crisi economica per i soggetti passivi e gestori che si sono trovati in difficoltà oppure sono stati costretti a sospendere l'attività per le restrizioni imposte dallo Stato al fine di arginare la diffusione della pandemia;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con l'articolo 1, commi 48, ha introdotto una nuova agevolazione, disponendo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'applicazione dell'IMU nella misura della metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati

saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

DATO ATTO che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo

comma 757;

VISTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 in codesta seduta, e quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio previa adozione di aliquote omogenee rispetto a quelle applicate sino al 2020, anche in presenza delle esenzioni disposte dalle norme legislative per il riconoscimento di agevolazioni a causa della pandemia mondiale COVID, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo come segue:

- aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
- detrazione di **euro 200** e fino a concorrenza dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità delle ATER, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- aliquota del 4,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze date in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della base imponibile introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile con il proprio nucleo familiare, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti la disponibilità dell'immobile posseduto al familiare quale abitazione; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata; mentre resta valida la certificazione già presentata se non sono variate le condizioni dichiarate e se non ricorrono i requisiti per la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- aliquota del 4,6 per mille, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche per quelli pensionati che dal 2015 al 2019 avevano i requisiti per la assimilazione ad abitazione principale prevista dall'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 e che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della imposta introdotto al comma 48 dell'art.1 della Legge 31 dicembre 2020 n. 178, a condizione che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione

e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata; mentre resta valida la certificazione già presentata se non sono variate le condizioni dichiarate;

- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- aliquota del 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili ivi inclusi i fabbricati appartenente alla categoria catastale D, con esclusione di quelli rurali ad uso strumentale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito prima al 31 gennaio 2021 dall' art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, al 31 marzo 2021, dall' art. unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021.

VISTO il vigente Regolamento comunale IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 27/07/2020;

VISTA la deliberazione n. 16 del 04.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha determinato i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili;

RICHIAMATO per quanto applicabile regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera consiliare n. 26 del 27/7/2020;

SENTITI l'introduzione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria - IMU:

- **aliquota del 4 per mille** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **aliquota del 4,6 per mille** per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'ATER o da altri Enti di edilizia residenziale pubblica che non presentano i requisiti di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- **aliquota del 4,6 per mille** per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze date in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della base imponibile introdotto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado; il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile con il proprio nucleo familiare, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato, se redatto, regolarmente registrato ovvero produrre al medesimo ufficio dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attesti la disponibilità dell'immobile posseduto al familiare quale abitazione; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata; mentre resta valida la certificazione già presentata se non sono variate le condizioni dichiarate e se non ricorrono i requisiti per la riduzione al 50% della base imponibile per i comodati a parenti in linea retta entro il primo grado prevista dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- **aliquota del 4,6 per mille**, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche per quelli pensionati che dal 2015 al 2019 avevano i requisiti per la assimilazione ad abitazione principale prevista dall'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 e che non rientrano nel beneficio di riduzione al 50% della imposta introdotto al comma 48 dell'art.1 della Legge 31 dicembre 2020 n. 178, a condizione che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso, neppure parzialmente; al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente entro il 16 dicembre dell'anno di imposta deve produrre all'Ufficio Tributi del Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente gli estremi catastali dell'abitazione e delle pertinenze e nella quale si attestino i requisiti previsti per l'agevolazione e di non possedere altri immobili sul territorio italiano tenuti a disposizioni quali fabbricati ad uso abitativo proprio e dei propri familiari; lo stesso termine è fissato per la dichiarazione di perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata; mentre resta valida la certificazione già presentata se non sono variate le condizioni dichiarate;

- **aliquota dell'1 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota dell'1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- **aliquota del 7,6 per mille** per le altre tipologie di immobili ivi inclusi i fabbricati appartenente alla categoria catastale D, con esclusione di quelli rurali ad uso strumentale.

3) DI APPROVARE per l'anno 2021 la detrazione di **euro 200** e fino a concorrenza dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità delle ATER, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4) DI DARE ATTO che:

- il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso va effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- il versamento non va effettuato quando l'imposta annuale dovuta risulti inferiore ad Euro 10;
- la dichiarazione IMU per l'anno 2021, con le modalità e nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali di cui al comma 769 dell'art.1 della Legge n. 160/2019 deve essere presentata entro il 30 giugno 2022;
- le certificazioni richieste per l'applicazione delle aliquote agevolate deliberate devono essere presentate a pena di decadenza entro il 16 dicembre 2021.

5) DI DEMANDARE a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura con l'eventuale adeguamento delle aliquote e la redazione del prospetto delle aliquote.

6) DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

TC/

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 01/02/2021

IL RESPONSABILE

f.to Eva Stanig

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 01/02/2021

IL RESPONSABILE

f.to Eva Stanig

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
Govetto Beppino

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Stanig Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 09/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 24/02/2021 .

Lì, 09/02/2021

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2021:

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, 09/02/2021

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Nicoletta Spizzamiglio

**E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.LGS n. 82/2005 e s.m.i.**